

Nuova IMU - dal 2020

Con la Legge di Bilancio n° 160/2019 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU, che accorpa parzialmente la precedente TASI.

Di seguito è possibile consultare le aliquote IMU per l'anno 2020 e calcolare online l'importo dell'imposta dovuta per il 2020.

DOCUMENTI - NORMATIVA

[ALIQUOTE IMU 2020](#)

[Codici tributo IMU-Risoluzione Agenzia Entrate 29-E.pdf](#)

[Calcolo IMU 2020 online](#)

[Opuscolo informativo nuova IMU 2020](#)

Imposta Unica Comunale (IUC) - fino al 2019

L'Imposta Unica Comunale (IUC) è stata introdotta con il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di

immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo relativo all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DOCUMENTI - NORMATIVA

[ALIQUOTE IMU E TASI 2019](#)

[ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2018](#)

[DELIBERA APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU anno 2018](#)

[DELIBERA APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI anno 2018](#)

[Codice tributo TASI - Agenzia delle Entrate](#)

[DELIBERA APPROVAZIONE TARIFFE TARI anno 2018](#)

MODULISTICA

[MODELLO ISTANZA DI RIMBORSO IMU](#)

[MODELLO COMPENSAZIONE CREDITI IMU/TASI](#)

[MODELLO RIMBORSO/COMPENSAZIONE TARI](#)

[DICHIARAZIONE IMU COMPILABILE](#)

[MODELLO F24](#)

[MODELLO F24 - AVVERTENZE](#)

[MODELLO F23](#)

[MODELLO F23 - AVVERTENZE](#)

[MOD. 69 RICHIESTA REGISTRAZIONE CONTRATTI](#)

[ISTRUZIONI COMPILAZIONE MOD. 69](#)

LINK

[DICHIARAZIONE IMU](#)

AREE EDIFICABILI

Scheda del servizio

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'articolo 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del

Territorio.

Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

[VALORI AREE EDIFICABILI IMU](#)

